

1. Premessa

Sono pervenuti diversi quesiti dalle strutture territoriali, in relazione all'attuale operatività del limite ai pagamenti in contanti di 1000 euro di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 - come introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 - rispetto al medesimo limite ai pagamenti in contanti, attualmente fissato in 5.000 euro, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007 in materia di limitazioni all'utilizzo del contante ai fini di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento di attività criminose e terroristiche.

Con i messaggi n. 24711 del 30/12/2011 per le pensioni e prestazioni assistenziali, e n. 3204 del 23/02/2012 e n. 10995 del 02/07/2012, per le prestazioni a sostegno del reddito, che si richiamano integralmente, sono state illustrate le modalità operative per l'applicazione di detto limite per i pagamenti di importo superiore a 1.000 euro da parte dell'Istituto.

Alla luce dei quesiti pervenuti, con il presente messaggio si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in ordine all'ambito di operatività dei suddetti limiti di pagamenti in contante.

2. Chiarimenti rispetto al limite generale di 5000 euro

L'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007 in materia di "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" stabilisce che "È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro." Tale importo è stato successivamente modificato, prima con il decreto fiscale n. 124 del 2019 all'art. 18 (vedi comma 3-bis, art. 49 d.lgs. 231/2007) e, di recente, con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022, art. 1 comma 384, lett. b) nella misura di 5.000 euro. Il medesimo articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, al comma 15, fa salve le disposizioni relative alle erogazioni disposte dallo Stato e dagli enti pubblici verso altri soggetti.

L'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 dispone che "lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all' articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Tale obbligo è stato confermato dalla successiva legge n. 208 del 28/12/2015, all'articolo 1, comma 904 [1] e, tuttora, non ha subito modifiche.

Ciò posto, le due disposizioni esposte presentano un ambito di operatività nettamente distinto. In particolare, l'ambito soggettivo dell'articolo 49 si estende alla generalità dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, in qualità degli operatori economici. Laddove, invece, l'ambito di applicazione della disposizione prevista dalla lettera c) del citato articolo 2, comma 4-ter, fa riferimento alla definizione di pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che menziona espressamente gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, in cui sono inclusi anche gli enti previdenziali e assistenziali.

Il limite di 1000 euro di cui alla citata lettera c) rappresenta, quindi, la specificazione, in ambito pubblico, di quanto previsto per la generalità degli operatori economici dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Pertanto, è confermata l'applicazione all'Istituto, in qualità di pubblica amministrazione, del limite ai pagamenti in contanti nella misura di 1.000 euro con il conseguente blocco a tale importo delle relative procedure come indicato nei messaggi citati in premessa.

3. Chiarimenti sui pagamenti delle pensioni e prestazioni assistenziali: attività a cura delle sedi

Nel caso in cui venga liquidata una nuova pensione e/o una prestazione assistenziale in favore di un soggetto già titolare di pensione o prestazione assistenziale con pagamento in contanti, la sede deve verificare che l'importo netto mensile complessivo a pagare delle due o più prestazioni non superi, a regime, il suddetto limite di 1.000 euro mensili.

Analoga verifica deve essere effettuata nel caso in cui, a seguito di ricostituzione, ad esempio a seguito di riconoscimento di un supplemento, l'importo della prestazione non superi il limite di 1.000 euro mensili netti.

Qualora invece tale limite risulti superato, è necessario contattare l'interessato affinché provveda ad aprire, nel più breve tempo possibile un rapporto finanziario, scegliendo tra gli strumenti ammessi per il pagamento delle pensioni e prestazioni assimilate: conto corrente bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da IBAN. Il beneficiario deve essere informato della circostanza che, in assenza di tali coordinate, il pagamento delle prestazioni dovrà essere trattenuto presso la sede.

Si rammenta che la variazione delle coordinate di pagamento deve essere effettuata in modalità telematica utilizzando il servizio disponibile sul sito istituzionale, al link <https://www.inps.it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.cambiare-le-coordinate-di-accredito-della-pensione-50017.cambiare-le-coordinate-di-accredito-della-pensione.html>. Tramite il tasto "utilizza lo strumento", dopo aver effettuato l'autenticazione, il titolare della prestazione può procedere alla presentazione dell'istanza in modalità telematica.

In alternativa è possibile rivolgersi ad un Patronato, oppure contattare il contact center al numero 803 164 (da telefono fisso) o al numero 06 164 164 (da telefono mobile).

Per gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online dell'Istituto è anche possibile delegare una persona di fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto, attraverso il servizio della "Delega dell'identità digitale" che si può richiedere con le modalità indicato al link: <https://www.inps.it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.delega-dell-identita-digitale-per-accedere-ai-servizi-online.html>